



COMUNE DI USSITA

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE n. 16 DEL 27-12-19

OGGETTO: Sisma 2016 - Personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 50-bis del Decreto Legge n. 189/2016 - Provvedimenti.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 15:45, nella Residenza Municipale, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Fraticelli, nominato dapprima Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Macerata, prot. n. 44896 del 16.08.2019, insediatosi nella carica in data 21.08.2019, e nominato infine Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 2019, per la provvisoria gestione del Comune di Ussita fino all'insediamento degli Organi ordinari, ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto sopra indicato.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il **SECRETARIO COMUNALE Dott. SCUDERINI VENANZIO**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta predisposta dal Segretario comunale, che di seguito si riporta integralmente:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atteso che a seguito dei ripetuti eventi sismici verificatisi nelle date del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, allo scopo di fronteggiare l'assoluta emergenza insorta, si sono adottati fra l'altro provvedimenti nazionali per assunzioni di personale a tempo determinato da assegnare ai vari uffici sisma degli enti locali, per agevolare tutti i complessi e numerosi adempimenti legati al superamento dell'emergenza prima, e della ricostruzione poi;

Visto in particolare a tal proposito l'articolo 50-bis del decreto legislativo 189/2016 e s.m.i., il quale ha dato facoltà ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di assumere con contratto a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Atteso poi che, sempre ai sensi della medesima norma e del comma 3 in particolare, *“Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità;”*

Considerato che sulla scorta di tali normative la Regione Marche con nota protocollo n. 885432 del 15.12.2016 ha autorizzato l'assunzione di n. 6 persone per l'ufficio sisma, lasciando al Sindaco l'individuazione dei relativi profili professionali;

Vista la nota della Regione Marche prot. n. 0895743 del 20/12/2016, relativa ai criteri e modalità di assunzione di personale da impiegare presso l'Ufficio Sisma comunale, in relazione alle n. 6 persone autorizzate come sopra;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 28.12.2016 con la quale fra le numerose disposizioni ivi disposte, sono state emanate delle direttive al Segretario comunale ed agli uffici circa le figure professionali da assegnare all'ufficio sisma nell'ambito di quelle complessivamente autorizzate dalla Regione Marche come sopra;

- che, più precisamente, con tale delibera erano state individuate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50-bis del decreto legislativo 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per tutte le motivazioni e finalità di cui in premessa, le seguenti figure professionali da adibire al costituendo ufficio sisma del comune:

- n. 2 istruttori direttivi tecnici, categoria D1 dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;
- n. 2 istruttori tecnici, categoria C dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;
- n. 1 istruttore amministrativo, categoria C dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;
- n. 1 istruttore contabile, categoria C dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;

Richiamata la successiva nota della Regione Marche prot. n. 525127 del 5.6.2017 con la quale autorizzava ad assumere ai sensi delle medesime normative speciali, emanate a favore dei Comuni terremotati, n. 4 ulteriori unità di personale da utilizzare sempre per adempimenti legati agli eventi sismici;

Vista la deliberazione n. 2 del 19.07.2017, assunta dal Commissario straordinario, dott. Mauro Passerotti, con i poteri della Giunta, con la quale, nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Marche come sopra, si individuavano per le motivazioni nell'atto riportate, le seguenti figure professionali da assumere:

- n. 2 istruttori direttivi tecnici, categoria D1 dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali, ingegnere civile, possibilmente con specializzazione strutturista;
- n. 1 istruttore tecnico, categoria C dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;
- n. 1 istruttore direttivo contabile, categoria D1 dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;

Vista poi la nota prot. n. 706147 del 17.07.2017 con la quale la Regione Marche assegnava a questo Comune n. 1 ulteriore unità di personale da assumere presso l'Ufficio sisma;

Richiamata la delibera n. 6 del 13.09.2017, assunta dal Commissario straordinario, dott. Mauro Passerotti, con i poteri della Giunta, con la quale, in relazione a tale ulteriore assunzione, stabiliva di individuare la stessa in una figura professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D1 dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;

Vista poi la delibera della Giunta comunale n. 42 del 28.12.2018 con la quale, viste tutte le premesse dell'atto, autorizzava in via generale la proroga fino al 31.12.2019 dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016, in scadenza al 31.12.2018, sottoponendone l'efficacia alla condizione sospensiva dell'approvazione della "legge di bilancio 2019", che conteneva la disposizione di legge autorizzatoria;

Atteso che la legge di bilancio 2019, è stata approvata definitivamente con legge n. 145 del 30.12.2018 e che pertanto quanto disposto dalla delibera sopra riportata ha acquisito piena efficacia;

Richiamata la nota della Regione Marche, Ufficio Speciale per la Ricostruzione del 23.09.2019, assunta al protocollo comunale n. 9028 in data 27.09.2019, avente ad oggetto " *Assegnazione di personale ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016, per gli effetti dell'art. 22, comma 2, del D.L. 32 del 18 Aprile 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019*", con la quale si comunica che, in esito alla risultanze del Comitato Istituzionale, al Comune di Ussita sono state assegnate ulteriori 4 unità rispetto alle 11 già autorizzate, per un numero complessivo di unità pari a 15;

Vista la propria delibera n. 10 del 13.11.2019, assunta con i poteri della Giunta comunale, con la quale si è stabilito di individuare, nell'ambito delle nuove 4 assunzioni a tempo determinato autorizzate dalla Regione Marche come sopra, le seguenti figure professionali da adibire ad attività di carattere gestionale di competenza del Comune connesse alla ricostruzione post sisma 2016:

- n. 3 istruttori direttivi tecnici, categoria D dei vigenti CCNL del comparto Funzioni locali, da assegnare al Servizio IV "Lavori pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione";
- n. 1 istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D dei vigenti CCNL del comparto Funzioni locali, da assegnare al Servizio II "Contabilità e Finanza";

Considerato che le ultime assunzioni autorizzate dalla Regione Marche come sopra, verranno perfezionate a seguito dell'espletamento di apposite procedure selettive, mentre, la totalità dei

contratti di lavoro del personale assunto in precedenza, andrà a scadenza al 31.12.2019 e che occorre, allo scopo di garantire la continuità dei servizi resi dall'ufficio sisma, adottare tutte le misure di competenza in ordine alle proroghe di tali contratti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Considerato allo scopo che la legge 30.12.2018 n. 145, legge di bilancio 2019, all'art. 1 comma 990 dispone la proroga fino al 31.12.2020 prevede che *"Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati;"*

Vista la nota assunta al n. 11229 del protocollo comunale in data 6.12.2019 con la quale la Regione Marche, quale struttura commissariale, ha fornito ai comuni alcuni chiarimenti in merito alle assunzioni del personale effettuate ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e s.m.i., precisando, per la parte che qui interessa, che *"Il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50 bis del D.L. 189/2016 è derogato da 36 a 48 mesi (ex art.50, comma 11 del C.C.N.L. del 21/05/2018), permanendo il numero massimo di cinque proroghe dello stesso rapporto di lavoro. Ai fini della proroga degli ulteriori 12 mesi, successivi ai primi 36, deve essere prevista una breve interruzione. L'intervallo in particolare tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali (caso non pertinente) e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali (in tali casi qualora tali profili professionali siano necessari allo svolgimento delle competenze del Comune in materia di ricostruzione) (ex art.50, comma 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018)."*

Valutato, sulla scorta di quanto ora riportato, con particolare riferimento alla sopra citata nota della Regione Marche, conferire direttive agli uffici circa la proroga in via generale, fino al 31.12.2020, dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato, ex art. 50-bis D.L. n. 189/2016, decorrenti con data successiva al 1° gennaio 2018;

- per i contratti individuali di lavoro stipulati nel corso dell'anno 2017, fissare, conformemente a quanto prescritto dalla succitata nota della Regione Marche prot. n. 11229/2019, il termine degli stessi in coincidenza con la scadenza del terzo anno di contratto, rispettare l'intervallo di almeno 10 giorni fra un contratto e l'altro e quindi procedere alla stipula di un nuovo contratto con la stessa persona per la durata di un anno;

Preso atto di quanto sopra indicato propone al Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, di deliberare quanto segue:

- 1) di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente disposto;
- 2) di prendere atto della nota assunta al n. 11229 del protocollo comunale in data 6.12.2019 con la quale la Regione Marche, quale struttura commissariale, ha fornito ai comuni alcuni chiarimenti in merito alle assunzioni del personale effettuate ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e s.m.i., precisando, per la parte che qui interessa, che *"Il limite massimo di durata dei contratti di*

lavoro a tempo determinato ex art. 50 bis del D.L. 189/2016 è derogato da 36 a 48 mesi (ex art.50, comma 11 del C.C.N.L. del 21/05/2018), permanendo il numero massimo di cinque proroghe dello stesso rapporto di lavoro. Ai fini della proroga degli ulteriori 12 mesi, successivi ai primi 36, deve essere prevista una breve interruzione. L'intervallo in particolare tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali (caso non pertinente) e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali (in tali casi qualora tali profili professionali siano necessari allo svolgimento delle competenze del Comune in materia di ricostruzione) (ex art.50, comma 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018).";

- 3) per quanto precede al punto 2) di autorizzare in via generale, e di esprimere quindi quale direttiva agli uffici, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 nei termini che seguono:
 - o per i contratti individuali di lavoro stipulati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2018, proroga fino al 31.12.2020;
 - o per i contratti individuali di lavoro stipulati nel corso dell'anno 2017, proroga coincidente con la scadenza del terzo anno di contratto, emanando, per la fattispecie, ulteriori linee di indirizzo circa l'osservanza rigorosa di un intervallo di almeno 10 giorni successivamente alla scadenza del contratto dei tre anni, prima di procedere alla stipula di un nuovo contratto con la stessa persona per la durata massima di un anno;
- 4) di dare mandato al Segretario comunale alla stipula dei contratti individuali di lavoro con gli interessati ed ai Responsabili dei Servizi, ognuno per le rispettive competenze, di porre in essere tutti gli atti ulteriori necessari a dare piena e concreta esecuzione alla presente delibera;
- 5) di prendere atto che gli emolumenti dei suddetti dipendenti sono a totale carico dei fondi per l'emergenza terremoto gestiti dalla Regione Marche, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Il Segretario comunale
Dott. Venanzio Scuderini

=====

Ritenuto che la stessa risponde agli indirizzi di questa gestione commissariale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte del Segretario comunale;
- parere favorevole sulla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Contabilità e Finanza;

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente disposto;
- 2) di prendere atto della nota assunta al n. 11229 del protocollo comunale in data 6.12.2019 con la quale la Regione Marche, quale struttura commissariale, ha fornito ai comuni alcuni chiarimenti in merito alle assunzioni del personale effettuate ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e s.m.i., precisando, per la parte che qui interessa, che *"Il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50 bis del D.L. 189/2016 è derogato da 36 a 48 mesi (ex art.50, comma 11 del C.C.N.L. del 21/05/2018), permanendo il numero massimo di cinque proroghe dello stesso rapporto di lavoro. Ai fini della proroga degli ulteriori 12 mesi, successivi ai primi 36, deve essere prevista una breve interruzione. L'intervallo in particolare tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali (caso non pertinente) e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali (in tali casi qualora tali profili professionali siano necessari allo svolgimento delle competenze del Comune in materia di ricostruzione) (ex art.50, comma 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018)."*;
- 3) per quanto precede al punto 2) di autorizzare in via generale, e di esprimere quindi quale direttiva agli uffici, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 nei termini che seguono:
 - per i contratti individuali di lavoro stipulati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2018, proroga fino al 31.12.2020;
 - per i contratti individuali di lavoro stipulati nel corso dell'anno 2017, proroga coincidente con la scadenza del terzo anno di contratto, emanando, per la fattispecie, ulteriori linee di indirizzo circa l'osservanza rigorosa di un intervallo di almeno 10 giorni successivamente alla scadenza del contratto dei tre anni, prima di procedere alla stipula di un nuovo contratto con la stessa persona per la durata massima di un anno;
- 4) di dare mandato al Segretario comunale alla stipula dei contratti individuali di lavoro con gli interessati ed ai Responsabili dei Servizi, ognuno per le rispettive competenze, di porre in essere tutti gli atti ulteriori necessari a dare piena e concreta esecuzione alla presente delibera;
- 5) di prendere atto che gli emolumenti dei suddetti dipendenti sono a totale carico dei fondi per l'emergenza terremoto gestiti dalla Regione Marche, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

SETTORE "AFFARI GENERALI"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del settore
F.to Scuderini Venanzio

SETTORE "CONTABILITA' E FINANZA"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile della proposta del presente atto.

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria.

Il Responsabile del settore
F.to Boccaccini Gianluca

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to DOTT. Fraticelli Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCUDERINI VENANZIO

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 28-02-20 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Ussita, li 28-02-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCUDERINI VENANZIO

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCUDERINI VENANZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Ussita, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCUDERINI VENANZIO
